Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 1° ottobre 1926** — **Numero 228**

E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1953.**

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1926, n. **1644.**

Disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, contenente le norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge 25 ottobre 1924;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, contenente nuove disposizioni per l'Istituto nazionale suddetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2, e considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme relative all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 novembre 1924, n. 1945, è sostituito il seguente:

« Nelle assegnazioni degli alloggi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio ed aventi famiglia a carico, salvo i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni governative per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto nazionale ».

Art. 2.

All'assegnazione in affitto degli alloggi in Roma dell'Istituto nazionale, provvede una Commissione presieduta dal segretario generale dell'Istituto stesso, e composta di:

a) un magistrato da designarsi dal presidente del Tribunale di Roma;

b) un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;

c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

e) un rappresentante dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

La Commissione suddetta è assistita da un segretario da designarsi dal presidente dell'Istituto nazionale.

Il segretario generale dell'Istituto nazionale, durante il tempo nel quale sarà in carica e nell'effettivo esercizio delle sue funzioni, avrà rango equiparato a quello dei funzionari del grado 5°.

Nei casi in cui si tratti di esaminare domande di alloggio presentate da chi sia parente fino al 3° grado di un membro della Commissione suddetta, questi deve essere sostituito da altro funzionario della rispettiva Amministrazione.

Art. 3.

Ai membri ed ai segretari della Commissione suddetta, del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale (meno il presidente di questo), è corrisposta una medaglia di presenza di L. 30, per ciascuna seduta.

Le medaglie di presenza non possono superare il numero di quaranta all'anno, per ciascun membro di ciascun organo.

A favore dei revisori dei conti di cui all'art. 17 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, può essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale dell'Istituto nazionale.

Art. 4.

A' termini del combinato disposto degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge del 25 ottobre 1924, n. 1944, e dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, hanno diritto alla nomina di un rappresentante nel Comitato centrale soltanto i cinque enti finanziatori che abbiano anticipato maggiori somme per le costruzioni dell'Istituto.

Tutti gli altri enti finanziatori hanno facoltà di incaricare uno dei rappresentanti suddetti per la trattazione presso il Comitato centrale degli affari che li interessino.

Fanno parte del Comitato centrale i due capi di ufficio di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185, restando però immutata la composizione della Giunta esecutiva di cui all'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945.

Art. 5.

All'art. 34 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè gli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ».

« Agli alloggi dati in fitto a coloro che non siano iscritti all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato, non è applicabile il contributo di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944 ».

Art. 6.

I mutui che a termini dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con fondi proprî e con fondi alla stessa anticipati da altri enti, vengono messi in ammortamento ai rispettivi saggi d'interessi.

Art. 7.

Il primo capoverso dell'art. 33 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, è così rettificato:

« Per diminuire il costo di costruzione potranno essere assegnate a titolo gratuito aree demaniali nelle città in cui si debba provvedere a dette costruzioni. In mancanza ed ove occorra procedere all'acquisto di aree private e non si addivenga ad amichevoli accordi per la loro cessione ad equa condizione, l'Istituto ha facoltà di procedere all'espropriazione forzata per pubblica utilità con le norme stabilite con la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli ».

Allo stesso art. 33 sono aggiunti i seguenti commi:

« Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a corrispondere all'Istituto nazionale, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalità ipotecarie, e salvo la successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori, e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione del decreto prefettizio che autorizza l'espropriazione e dello stato ipotecario.

« Nei casi in cui l'Istituto sia entrato in possesso dello immobile in base a semplice decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti è parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo ».

Il termine fissato in detto art. 33, ultimo comma, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 8.

Agli effetti dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, la Cassa depositi e prestiti può, con l'autoriz-

zazione del Ministero delle finanze e con le stesse norme, ricevere anticipazioni di fondi anche dalle Amministrazioni da cui dipendono gli impiegati ammessi a fruire degli alloggi dell'Istituto.

Art. 9.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 29 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, è prorogato al 30 giugno 1927.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 173. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1954.**

REGIO DECRETO 13 luglio 1926, n. **1645.**

Cambiamento della denominazione dell'Ufficio speciale del Genio civile per il porto di Napoli in quella di « Ufficio del Genio civile di Napoli - Servizio marittimo », e sua competenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 marzo 1906, n. 66, col quale venne istituito in Napoli un Ufficio speciale del Genio civile per le opere marittime della città e provincia;

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1918, n. 448, col quale venne istituito in Napoli un ente autonomo con l'incarico di provvedere a tutti i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti il porto di Napoli;

Visto il Nostro decreto 22 agosto 1918, n. 1331, col quale fu disposto che a decorrere dal 1° settembre 1918 l'Ufficio speciale del Genio civile per le opere marittime di Napoli e Provincia, dovendo provvedere esclusivamente alla esecuzione dei lavori dipendenti dall'ente autonomo citato, assumesse il nome di Ufficio speciale del Genio civile per il porto di Napoli, e che dalla stessa data fossero devolute all'Ufficio per il servizio generale le attribuzioni riguardanti le opere marittime interessanti gli altri porti della Provincia;

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636, col quale venne istituito l'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, e fu demandato a questo istituto la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di tutti i lavori che per conto dello Stato si eseguivano nella Provincia suddetta;

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real corpo del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, e il regolamento per il servizio del Genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Ritenuto che per assicurare la più sollecita e regolare esecuzione delle opere marittime di Napoli e provincia è opportuno che i servizi ad esse relativi siano affidati ad un Ufficio speciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1926 l'Ufficio speciale del Genio civile per il porto di Napoli prende il nome di « Ufficio del Genio civile di Napoli - Servizio marittimo ».

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data sono devolute all'Ufficio predetto la gestione e ogni competenza relative alle opere marittime della provincia di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 174. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1926.

Norme per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro portuale di Fiume.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto Giardino 29 settembre 1923, n. 7800, che istituiva l'Ufficio del lavoro presso il cessato Governo marittimo di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Considerata l'opportunità di uniformare le disposizioni del decreto Giardino a quelle generali vigenti nel Regno sull'ordinamento del lavoro nei porti;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

All'Ufficio del lavoro portuale, istituito presso la Capitaneria di porto di Fiume, spettano tutte le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Esso è posto alla diretta dipendenza del comandante del porto e vi è preposto un ufficiale delle Capitanerie di porto in qualità di direttore.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione della industria e del lavoro, nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° un rappresentante del Consiglio provinciale per l'economia con sede in Fiume;

3° un rappresentante del ceto commerciale ed uno di quello industriale, entrambi designati dalle rispettive associazioni sindacali (Federazioni provinciali) legalmente riconosciute a Fiume;

4° tre rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Fiume e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Con le stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un ugual numero di rappresentanti del ceto commerciale, industriale e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio del lavoro e la presidenza del Consiglio vengono assunte da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.

A richiesta di qualcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed enti che abbiano ingerenza od interesse nella esplicazione del lavoro portuale, come pure ogni altra persona del ceto commerciale ed industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo.

A tal uopo, ogni ordine del giorno che si riferisca alle questioni predette, dovrà essere pubblicato nell'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato al locale Consiglio provinciale per l'economia almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del Comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Fiume ed essere facilmente reperibili.

Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato e dovranno essere immediatamente sostituiti quando venga accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare dalle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere riconfermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del Comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio stesso.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio, previa approvazione del Comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere fra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sulla assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed, occorrendo, per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie di carattere individuale che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale, circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzato a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata, nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale Sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati. Per le spese d'ufficio il direttore sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato, che allegherà, coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti dal conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poi dal comandante del porto il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

Capo II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie e complementari considerate dalle singole tariffe.

Si applica altresì alle operazioni (carico e scarico) che si effettuano nell'ambito portuale ed in zone ferroviarie immediatamente adiacenti su carri comuni completi e su carri ferroviari, sempre che si tratti di merci destinate all'imbarco o che provengano dalla discarica di navi.

Non si applica invece, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro:

a) ai facchini doganali, qualora fossero in prosieguo di tempo istituiti ai servizi della Dogana;

b) al personale dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto, ed a quello addetto al servizio dei magazzini generali;

d) al personale dipendente dai datori di lavoro i quali sono autorizzati a ritirare merce dalla riva, qualora si tratti di piccole partite sbarcate da piroscafi nazionali addetti alle linee sovvenzionate interne dell'Adriatico, oppure quando trattasi di merci, di qualsiasi quantitativo, destinate al consumo locale, o di vetrami e mobili provenienti da trasloco e non destinati al commercio.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori si dividono in permanenti ed avventizi.
Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavino i mezzi di sussistenza.
Il numero degli operai permanenti ed avventizi è determinato, per ogni cooperativa, dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, devono essere inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.
I pesatori saranno poi inscritti in apposito ruolo.
Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salvo le eccezioni di cui al terzo comma dell'art. 15.

Art. 18.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) le imputazioni e le condanne;

f) le punizioni disciplinari;

g) le interruzioni del lavoro e le relative cause;

h) i cambiamenti di domicilio;

i) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 19.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà del lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione, delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o di impianti portuali, ed avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Fiume.

Salvo quanto è disposto al successivo art. 20 le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa cooperativa che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 20.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, nei ruoli dei lavoratori permanenti, e in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, ne sia stata riconosciuta la necessità, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 21.

Esistendo cooperative di lavoro, costituite in base al successivo articolo 31, se in queste si rendesse necessario di completare il ruolo degli operai permanenti e non fossero sufficienti gli avventizi della cooperativa medesima, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio in detta cooperativa degli avventizi delle altre, quando essi siano eccedenti ai bisogni normali della cooperativa stessa.
Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo.
Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.
Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito, accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e di buona condotta.
Il certificato penale e quello di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.
Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penali e quello di buona condotta.

Art. 23.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo avere esaminato gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.
Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valor di marina ed al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio; al Comandante del porto sarà riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essergli presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 24.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.
La tessera, oltre le generalità, indicherà la cooperativa, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 25.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:
1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento per evitarne lo smarrimento e, in caso che questo avvenga, a denunziarlo immediatamente;

4° a modificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danni a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad obbedire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuaria;

8° ad eseguire i lavori assegnati alla cooperativa a cui appartengono senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualsiasi controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri, per nessun motivo, la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuale.

Art. 26.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 27.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 19;

5° quando, per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando, dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte non consecutive, alle chiamate fatte dall'organo distributore del lavoro, nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli per i motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, abbiano ripreso domicilio nel comune di Fiume.

Art. 28.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso, lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la divisione dei lavoratori in categoria e la loro ripartizione in specialità.

Art. 29.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 30.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle cooperative di lavoro, quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte delle medesime e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio del lavoro dovrà tenere gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Capo III.

Cooperative di lavoro.

Art. 31.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate da lavoratori permanenti, divisi o meno per categoria.

Nessun lavoratore può appartenere a più di una cooperativa.

Art. 32.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal'uopo gli interessati dovranno presentare al comandante del porto, a corredo della domanda, i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 19.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da decisione motivata.

Art. 33.

La concessione del lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci delle cooperative, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

4° che chiunque fra i lavoratori, che sia o possa essere inscritto nell'Ufficio del lavoro, possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

5° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo dei danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa far atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione, come pure in quello di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

8° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

9° che la cooperativa si impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

10° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa e il terzo dal presidente del Tribunale civile di Fiume;

11° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 34.

La concessione di esercizio alla cooperativa è subordinata al versamento, a favore dell'Ufficio del lavoro, di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione, in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 35.

Le cooperative dovranno, di volta in volta, comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie ed i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 36.

La concessione alle cooperative potrà essere sospesa o revocata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° esse non siansi attenute alle norme del presente ordinamento, o quando abbiano sotto qualsiasi pretesto, applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° siansi astenute dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo soci disponibili, siansi rifiutate di provvedere al lavoro loro richiestole;

3° non abbiano, se condannate al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose, provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbiano eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di esse;

5° entro il termine, caso per caso stabilito, non abbiano esonerati dalla direzione amministrativa della cooperativa gli individui di cui al n. 9 dell'art. 33.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 37.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che si valgono dell'opera di lavoratori portuali per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: debbono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro, al personale della Capitaneria, della Dogana e della

forza pubblica e sono tenuti ad osservare le disposizioni da essi loro impartite.

In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale e l'uso di mezzi d'opera, o, comunque, sospendere, in qualsiasi momento, i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 38.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e, a tale effetto, i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore, che lo avrà indebitamente impiegato, sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 54.

Art. 39.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termine dell'art. 8, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 40.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 41.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà, con appositi regolamenti, a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni cooperativa, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 42.

Tutte le disposizioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti, sorpresi a lavorare in porto, saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

Il datore di lavoro che li ha impiegati (ancorchè sia una cooperativa) dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 43.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e dei motovelieri sino a 500 tonnellate di stazza lorda di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e distivaggio del carico.

Art. 44.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro, il quale lo effettuerà o direttamente a mezzo di un proprio Ufficio di collocamento ovvero pel tramite di apposita associazione all'uopo costituita ma sotto il suo diretto controllo e con le norme da esso stabilite.

L'assegnazione del lavoro alle varie cooperative deve essere effettuato in proporzione alla efficienza numerica di ciascuna di esse, mentre la ripartizione del lavoro fra i soci delle varie cooperative deve essere regolata da apposito turno interno, sempre sotto la sorveglianza dell'Ufficio del lavoro.

Art. 45.

Quando per un determinato lavoro risultassero numericamente insufficienti i soci della cooperativa cui il lavoro è stato assegnato, saranno chiamati gli operai permanenti di altre cooperative e successivamente gli avventizi inscritti nei ruoli.

In caso di deficienza di operai permanenti ed avventizi inscritti nei ruoli, le cooperative potranno essere autorizzate a servirsi per la giornata di operai occasionali estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non acquistano, per il fatto della loro chiamata, alcun diritto all'inscrizione nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio del lavoro di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano piena garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 46.

I datori di lavoro potranno scegliere i pesatori nel rispettivo ruolo di cui all'art. 17 ed avviarli direttamente al lavoro, dandone subito notizia all'Ufficio.

Art. 47.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 48.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone e cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 49.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori e delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo, per questi danni, il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 50.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859, e successive modifiche.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 51.

Le controversie individuali che sorgeranno in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti ed i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al Comandante del porto, che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 52.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che, dipendendo da tali controversie, venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, darà luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro, e che non lo riprenderanno immediatamente, dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale; sarà perciò autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano l'opera portuale colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, ed all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna cooperativa.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro, non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Art. 53.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda, e quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre, all'atto del suo licenziamento, una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Art. 54.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria fino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro fino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria fino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio, sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata, su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termine delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 30.

Art. 55.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone ed enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 56.

Per la prima volta e fino a che non siano costituite e legalmente riconosciute a Fiume le Federazioni provinciali per l'industria e per il commercio, i rappresentanti di questi due rami nel Consiglio del lavoro saranno designati dal Commissario governativo della Camera di commercio, il quale designerà pure il delegato di questa se ancora non sarà stato costituito il Consiglio provinciale per l'economia.

Essi dureranno in carica fino a quando i nuovi organi non saranno in grado di funzionare a Fiume secondo i rispettivi ordinamenti.

I rappresentanti dei lavoratori saranno inizialmente nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renderà possibili le elezioni regolari.

Art. 57.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie, esercitanti in porto, a quella data, funzioni d'impresa, dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a coloro che non vi avranno ottemperato.

Art. 58.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Giardino 29 settembre 1923, n. 7800, ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 19.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungeranno dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli fino a quando la loro posizione non sarà regolata coi provvedimenti di cui all'articolo 29.

Art. 59.

Fino all'applicazione degli accordi italo-jugoslavi firmati a Nettuno, possono essere inscritti nei ruoli dei lavoratori portuali, oltre ai cittadini italiani di cui all'art. 19, i « pertinenti fiumani » e coloro che, non possedendo detti requisiti, siano nati a Fiume, o vi risiedano e si trovino in condizioni di optare per la cittadinanza italiana secondo i citati accordi internazionali.

Tali inscrizioni però avranno carattere meramente provvisorio e saranno mantenute solo nel caso di acquisto effettivo della cittadinanza italiana dopo l'entrata in vigore degli accordi di Nettuno.

Art. 60.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 41;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 61.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e con tale data cesserà di aver vigore il decreto Giardino 29 settembre 1923, n. 7800.

Roma, addì 10 settembre 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1926.

Proroga del termine del corso d'istruzione premilitare di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 141, che istituisce i corsi premilitari di pilotaggio aereo;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1926, che indice un corso d'istruzione premilitare di pilotaggio aereo;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 17 luglio 1926 è prorogato dal 1° settembre 1926 al 1° marzo 1927.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1926.

p. *Il Ministro*: A. Bonzani.

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1926.

Norme per la redazione delle statistiche portuali di Trieste, agli effetti della integrazione parziale della somma annua di 4 milioni franchi oro che l'Italia anticipa in applicazione dell'Accordo di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
E CON QUELLO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 303, che autorizza il Ministro per le finanze a pubblicare le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che, agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori o ai loro rappresentanti;

Visto l'art. 15 dell'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia ferroviaria Südbahn firmato a Roma il 29 marzo 1923;

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1925, n. 57, che stabilisce l'obbligo della dichiarazione per le statistiche delle merci in transito doganale per il porto di Trieste;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare e coordinare la raccolta degli elementi statistici che possono occorrere per conseguire il rimborso dovuto al Regio tesoro dagli Stati attraversati dalle reti della Compagnia delle ferrovie Danubio Sava Adriatico, antica Compagnia delle ferrovie meridionali (Südbahn), ai sensi del citato Accordo 29 marzo 1923, sulla base delle tonnellate di merci mancanti a formare un traffico di transito per il porto di Trieste di almeno 2.650.000 tonnellate annue:

Determina:

Art. 1.

La Dogana e l'Amministrazione delle ferrovie procederanno agli accertamenti del traffico di transito per il porto di Trieste secondo i seguenti criteri.

Le quantità che devono servire al calcolo delle tonnellate di merci transitanti per Trieste giusta l'art. 15 dell Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, firmato a Roma il 29 marzo 1923, saranno constatate sulla base delle merci spedite da Trieste per via di mare o per ferrovia al momento della partenza.

Nella statistica si faranno risultare le quantità:

1° delle merci spedite all'estero per via di mare, giunte dall'estero per ferrovia;

2° delle merci spedite all'estero per ferrovia, giunte dall'estero per via di mare;

Si faranno risultare separatamente le quantità:

3° delle merci spedite in Italia per via di mare giunte dall'estero per via di terra;

4° delle merci spedite all'estero per via di terra, giunte dall'Italia per via di mare;

5° delle merci spedite in Italia per ferrovia, giunte dall'estero per via di mare;

6° delle merci spedite all'estero per via di mare, giunte dall'Italia per ferrovia;

7° fra le merci giunte dall'Italia per via di mare, saranno tenute distinte:

a) quelle spedite all'estero per via di mare;
b) quelle spedite in Italia per via di mare;
c) quelle spedite in Italia per ferrovia;

8° fra le merci giunte dall'estero per ferrovia si faranno risultare separatamente:

a) quelle spedite all'estero per ferrovia;
b) quelle spedite in Italia per ferrovia;

9° fra le merci giunte dall'Italia per ferrovia, saranno tenute distinte:

a) quelle spedite in Italia per ferrovia;
b) quelle spedite in Italia per via di mare;
c) quelle spedite all'estero per ferrovia;

10° fra le merci arrivate dall'estero per via di mare, saranno tenute distinte:

a) quelle spedite all'estero per via di mare;
b) quelle spedite in Italia per via di mare;

11° saranno registrate separatamente le merci prodotte dall'industria locale di Trieste spedite in Italia o all'estero per via di mare o per ferrovia.

Art. 2.

A datare dal 1° novembre 1926, per tutte le merci in partenza da Trieste, tanto se provenienti dall'estero o dall'Italia per via di mare o per via di terra e rispedite all'estero o in Italia per via di mare o per via di terra, quanto se prodotte dall'industria locale, è fatto obbligo agli speditori, di presentare insieme con gli altri documenti richiesti dalle disposizioni in vigore una dichiarazione per le statistiche in conformità agli annessi stampati: Mod. 42-*bis* su carta bianca, per i trasporti per ferrovie, e Mod. 42-*ter* su carta azzurra per i trasporti per via di mare, contenente le seguenti indicazioni:

a) data e mezzo di trasporto, con il quale sono arrivate le merci a Trieste;

b) luogo di provenienza;

c) denominazione commerciale delle merci;

d) quantità in chilogrammi;

e) luogo di destinazione.

E' da indicare come luogo di provenienza la stazione, oppure il Porto dove è stata effettuata l'ultima spedizione, con destinazione per Trieste, della merce che viene da questa città rispedita, a seconda del caso per mare o per ferrovia, senza che vi si sia fermata per una trasformazione, per un affinamento o per altro trattamento industriale.

Sono, invece, da dichiarare come « provenienti da Trieste », le merci prodotte dall'industria locale, senza tenere conto del luogo di provenienza della materia prima impiegata sia estera sia nazionale.

La dichiarazione dovrà essere firmata dal proprietario delle merci o dallo speditore o dai loro rappresentanti, che assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

La dichiarazione sarà presentata:

1° agli uffici della Dogana in tutti i casi di spedizione per via di mare oppure nei casi di spedizione per ferrovia, quando trattasi di merci sotto il controllo doganale;

2° agli uffici delle Ferrovie per ogni spedizione fatta per ferrovia nelle stazioni di Trieste con destinazione per l'Italia, senza il controllo doganale.

Le stazioni di Trieste (scali), alle quali dovrà essere presentata la dichiarazione sono le seguenti: Trieste Centrale, Trieste punto franco V. E. III, Trieste Campo Marzio Loco, Trieste Campo Marzio Rive, Trieste punto franco Duca d'Aosta, Trieste Scalo Legnami, Trieste Servola, Trieste S. Saba, Trieste Zaule, Rozzol Montebello.

Non è invece obbligatoria la presentazione della dichiarazione per le spedizioni dirette da una all'altra delle stazioni (scali) sopra nominate.

Art. 3.

La Dogana e l'Amministrazione delle ferrovie hanno l'obbligo di accertare l'esattezza delle indicazioni fornite dagli speditori nelle dichiarazioni e a tale uopo sono autorizzate di chiedere la presentazione di tutti i documenti che potranno dare la prova della vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare, la prima, la consegna dei documenti doganali e la seconda, l'accettazione dei documenti di trasporto nel caso in cui avessero fondate ragioni per non ritenere esatte le dichiarazioni.

Tutte le dichiarazioni devono essere firmate dai funzionari delle dogane, o da quelli delle ferrovie, che le accettano, i quali hanno inoltre l'obbligo di indicare su ciascuna dichiarazione il numero e la specie dei documenti rilasciati.

Art. 4.

L'inosservanza all'obbligo della presentazione della dichiarazione per le statistiche, prescritta dall'art. 2, ed ogni altra irregolarità dell'adempimento di tale obbligo, danno luogo a procedimento contravvenzionale, a norma dell'articolo 2, comma 2, della citata legge 30 giugno 1908, n. 303.

Art. 5.

Sono abrogati, e sostituiti con quelli qui annessi, i Modelli 42-*bis* e 42-*ter* di cui al decreto Ministeriale 20 febbraio 1925, n. 57.

E' però, in via transitoria, permesso l'uso dei modelli stessi esclusivamente per lo scopo per il quale furono istituiti, fino ad esaurimento della scorta esistente.

Art. 6.

La Dogana e l'Amministrazione delle ferrovie di Trieste, trasmetteranno le suindicate dichiarazioni al locale Consiglio provinciale dell'economia, al quale è affidato il compito di procedere al coordinamento e alla registrazione di tutti gli elementi e di compilare poscia, d'accordo con le dette Amministrazioni, la statistica secondo i criteri fissati dall'art. 1 del presente decreto.

Il Consiglio provinciale dell'economia di Trieste, è autorizzato di fare inchieste e controlli per accertare l'esattezza degli elementi statistici indicati nelle dichiarazioni prendendo visione dei relativi registri e documenti doganali e ferroviari.

Art. 7.

Le attribuzioni di cui all'articolo precedente sono affidate fino all'entrata in vigore della legge 18 aprile 1926, n. 731, alla Camera di commercio ed industria di Trieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Mod. 42-*bis*
(su carta bianca)

Dichiarazioni per le statistiche di merci in partenza da Trieste.

Partenza per via di terra.

Paese o stazione di provenienza della merce ....
Paese di destinazione della merce ....

il giorno	La merce è arrivata		N.° del vagone ferroviario o depositata nel magazzino		Denominazione commerciale della merce	Peso in Kg.
	per via di terra	per via di mare				
	da città o ferrovia	col piroscafo	N.°	della Ditta		

Trieste, il .... (1) ... *Rilasciat*......

L. S.

Firma del proprietario o dello speditore

L'impiegato

....

(1) Numero o specie del documento.

AVVERTENZE.

Per tutte le merci in partenza per via di terra da Trieste tanto se provenienti dall'estero o dall'Italia, per via di terra o per via di mare, e destinate all'estero o all'Italia, quanto se pro-

dotte dall'industria locale, è fatto obbligo di presentare alla Dogana, se trattasi di rispedizioni sotto vincolo doganale o alla ferrovia, insieme con gli altri documenti richiesti dalle disposizioni in vigore, la dichiarazione per le statistiche conforme al presente modello 42-bis, stampato su carta bianca.

E' da indicare come luogo di provenienza la stazione oppure il porto dove è stata effettuata l'ultima spedizione, con destinazione per Trieste, della merce che viene rispedita senza avere subìto in questa città una trasformazione, un affinamento o altro trattamento industriale.

Sono, invece, da dichiarare come « provenienti da Trieste » le merci prodotte dall'industria locale, senza tenere conto del luogo di provenienza della materia prima impiegata, sia estera, sia nazionale.

La dichiarazione, riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dal proprietario delle merci o dallo speditore o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità della esattezza delle indicazioni fornite.

La dichiarazione deve essere presentata alle seguenti stazioni (scali): Trieste Centrale - Trieste P. F. V. E. III - Trieste Campo Marzio-Loco - Trieste Campo Marzio Rive - Trieste Punto Franco Duca d'Aosta - Trieste scalo legnami - Trieste Servola - Trieste-S. Saba - Trieste Zaule - Rozzol Montebello.

Non è, invece, obbligatoria la presentazione della dichiarazione per le spedizioni dirette da una all'altra delle stazioni (scali) sopra nominate.

Nel caso in cui la Dogana o l'Amministrazione ferroviaria abbiano fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, esse hanno la facoltà di chiedere la presentazione di tutti i documenti necessari per accertare la vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare il rilascio dei documenti doganali con l'accettazione dei documenti ferroviari di trasporto.

L'inosservanza all'obbligo della presentazione della dichiarazione ed ogni irregolarità nell'adempimento di esso, danno luogo a procedimento contravvenzionale.

Mod. 42-*ter*
(su carta azzurra)

Dichiarazione per le statistiche di merci in partenza da Trieste.

Partenza per via di mare.

Paese o stazione di provenienza della merce ....

Paese di destinazione della merce.......................

La merce è arrivata			N.° del vagone ferroviario o depositata ne magazzino		Denominazione commerciale della merce	Peso in Kg.
il giorno	per via di terra	per via di mare				
	da città o ferrovia	col piroscafo	N.°	della Ditta		

Trieste, il ....

Firma del proprietario o dello speditore

....

(1) ... *Rilasciat*......

L. S.

L'impiegato di dogana

....

(1) Numero o specie del documento.

AVVERTENZE.

Per tutte le merci in partenza per via di mare da Trieste tanto se provenienti dall'estero o dall'Italia, per via di terra o per via di mare, e destinate all'estero o all'Italia, quanto se prodotte dall'industria locale, è fatto obbligo di presentare alla Dogana insieme con gli altri documenti richiesti dalle disposizioni in vigore, la dichiarazione per le statistiche, conforme al presente modello 42-ter, stampato su carta azzurra.

E' da indicare come luogo di provenienza la stazione oppure il porto dove è stata effettuata l'ultima spedizione, con destinazione per Trieste, della merce che viene rispedita senza avere subìto in questa città una trasformazione, un affinamento o altro trattamento industriale.

Sono, invece, da dichiarare come « provenienti da Trieste » le merci prodotte dall'industria locale, senza tenere conto del luogo di provenienza della materia prima impiegata, sia estera, sia nazionale.

La dichiarazione, riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dal proprietario delle merci o dallo speditore o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità della esattezza delle indicazioni fornite.

Nel caso in cui la Dogana abbia fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, essa ha la facoltà di chiedere la presentazione di tutti i documenti necessari per accertare la vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare il rilascio del relativo documento doganale.

L'inosservanza all'obbligo della presentazione della dichiarazione ed ogni irregolarità nell'adempimento di esso, danno luogo a procedimento contravvenzionale.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1926.

Tassazione del coke di carbone fossile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, di contro alle voci « Carbone fossile *b*) distillato, ossia coke di carbone fossile » e « Coke di carbone fossile » della Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è soppressa l'indicazione della classe 75 che figura nella colonna delle spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze di concerto con S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1456, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1926, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze per la concessione di un mutuo di L. 200,000,000 all'Azienda generale italiana petroli.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i progetti di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1926 recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca e del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 210 del 9 settembre 1926 recante provvedimenti per la tutela del risparmio.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo dell'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilanci somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si avverte che sono stati testè pubblicati i ruoli di anzianità del personale della Amministrazione provinciale delle imposte dirette, portante la situazione al 1° gennaio 1926.

Le nomine a primo procuratore contenute a pagina 76 e seguenti del ruolo suddetto, dal n. 114 in avanti, s'intendono fatte con riserva di anzianità.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 27 settembre 1926.

Francia	75.33	New York	27.143
Svizzera	523.33	Dollaro Canadese	27.15
Londra	131.718	Oro	523.73
Olanda	10.87	Belgrado	48 —
Spagna	413.35	Budapest (pengö)	0.0382
Belgio	72 25	Albania (Franco oro)	521 50
Berlino (Marco oro)	6.437	Norvegia	5.96
Vienna (Schillinge)	3.83	Polonia (Sloty)	—
Praga	80.85	Rendita 3.50 %	66.65
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	139.70	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	25.11	Consolidato 5 %	86.95
Peso Argentino carta	11.05	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 30 settembre 1926.

Francia	75.54	New York	26.608
Svizzera	514.50	Dollaro Canadese	26.68
Londra	129.031	Oro	513.41
Olanda	10.68	Belgrado	47 —
Spagna	402 —	Budapest (pengö)	0.0374
Belgio	72.50	Albania (Franco oro)	512 —
Berlino (Marco oro)	6.34	Norvegia	5.82
Vienna (Schillinge)	3.76	Polonia (Sloty)	—
Praga	79 —	Rendita 3,50 %	66.725
Romania	13.20	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	136.865	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	24.70	Consolidato 5 %	87.35
Peso Argentino carta	10.87	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.125

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Annone Veneto (Venezia).

Con decreto n. 5139 del 29 settembre 1926 il Ministero dei lavori pubblici in parte modificando il precedente suo decreto n. 1833 del 1926, ha integralmente approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di Annone Veneto (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 24 gennaio 1926.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Revoca del concorso al posto di insegnante di meccanica, costruzioni idrauliche e relativi disegni presso il Regio istituto industriale A. Volta, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti Ministeriali 24 settembre 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1924) e 31 ottobre 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 ottobre 1924) con i quali venne indetto il concorso al posto di insegnante di meccanica, costruzioni idrauliche e relativi disegni, presso il Regio istituto industriale A. Volta, in Napoli;

Considerato che nella pianta organica del predetto Istituto, approvata con decreto Ministeriale 2 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1926, non è prevista la cattedra messa a concorso con i decreti suindicati:

Decreta:

E' revocato il bando di concorso al posto di insegnante di meccanica, costruzioni idrauliche e relativi disegni presso il Regio istituto industriale A. Volta, in Napoli, di cui ai decreti Ministeriali 24 settembre 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 24 settembre 1924) e 31 ottobre 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1924).

Roma, addì 24 settembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.